



COMUNE DI MUCCIA

Provincia di Macerata

COMUNE DI MUCCIA

(Provincia di Macerata)

Prot.n. **0005668** del **30-05-2017**

Cat. 1 Classe 7 Fasc. 1



Ordinanza n. 495 del 30/05/17

IL SINDACO

PREMESSO che in data 26.10.2016 si è verificato un evento sismico di notevole intensità che ha interessato in maniera considerevole l'intero territorio della Provincia di Macerata ed il territorio Comunale.

VISTO che tale fenomeno ha provocato nell'intero territorio Comunale crolli diffusi mettendo in pericolo la pubblica incolumità nonché la sicurezza dei beni pubblici e privati e che quindi sussiste la necessità di assicurare le minime condizioni di sicurezza nei centri abitati e sulle vie di collegamento dei medesimi.

CONSIDERATO che è ancora in atto attività sismica con la frequente ripetizione di scosse e che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile a consentire la tutela degli interessi fondamentali della popolazione ed in particolare all'integrità della vita.

RILEVATO che in conseguenza dell'evento sismico sopra descritto che ha colpito il territorio comunale si è determinata una situazione di grave pericolo per la popolazione residente causata dalle lesioni e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati situati nel territorio interessato con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli sulle aree pubbliche e private.

VISTO Il D.P.C.M. del 24 agosto 2016

VISTE l' OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 e successive;

VISTO l'esito **INAGIBILE**, della scheda di rilevamento del danno ai beni culturali - chiese, mod. A-DC - emergenza post-sismica **N.001**, a seguito di sopralluogo effettuato in data 21/02/2017 dalla squadra N. MAR8

sull'edificio sito in : FRAZ. COSTAFIORE
identificativo catastale : **Fg. 12 Particella A**
uso: **CHIESA – S.S. MARIA DI LORETO**

di Proprietà di:

PARROCCHIA SAN BIAGIO con sede in P.ZZA DELLA VITTORIA – 62034 MUCCIA (MC)
C.F. 00456580430

VALUTATO che la situazione rilevata può compromettere l'incolumità delle persone ed è quindi indispensabile adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità.

PRESO ATTO che nei fabbricati di cui sopra risultano presenti condizioni tali da non consentirne l'uso.

RITENUTO necessario ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità inibire l'accesso e qualsiasi utilizzo, anche occasionale, degli edifici che presentano lesioni strutturali, fatta eccezione per i Tecnici e gli Addetti incaricati.

ATTESO che stante l'urgenza manifestata, qualsiasi indugio nel provvedere a quanto sopra potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità pubblica e privata.

VISTO l'art 15 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225 e S.M.I

VISTO l'art. 108 lettera C del Decreto Legislativo 31 Marzo 1998 n. 112

VISTO l'art. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

VISTO l'art. 8 comma 1 del Decreto Legislativo 20 Febbraio 2017 n. 14.

ORDINA

l'inagibilità, degli immobili sopra descritti utilizzati come abitazione, inibendone l'utilizzo per i proprietari, per gli occupanti a qualunque titolo, nonché per chiunque vi possa accedere, sino al perdurare delle condizioni rilevate e comunque fino alla sua messa in sicurezza mediante l'esecuzione di tutte le opere necessarie:

1) Lo sgombero, il divieto di accesso e di utilizzo dell'edificio ai proprietari e a chi a qualunque titolo occupi l'edificio in questione, nonché a chiunque altro vi possa accedere fatta eccezione per il personale espressamente autorizzato ad effettuare ulteriori verifiche tecniche qualora comunque sussistano condizioni di sicurezza.

2) Che il proprietario o chiunque ne abbia la disponibilità a qualunque titolo proceda ad adottare i seguenti provvedimenti urgenti:

- interdire gli accessi e segnalare il pericolo.

3) Il perdurare delle presenti disposizioni sino all'avvenuta esecuzione di tutte le opere necessarie per rendere agibile l'immobile ora dichiarato inagibile;

DISPONE

Per gli uffici competenti

- che la presente ordinanza venga affissa sul fabbricato posto in **FRAZ. COSTAFIORE**

- di notificare la presente ordinanza a:

PARROCCHIA SAN BIAGIO con sede in P.ZZA DELLA VITTORIA – 62034 MUCCIA (MC)

C.F. 00456580430

Trasmettere la presente ordinanza a:

- Prefettura di Macerata;

- Regione Marche – Servizio Protezione Civile.

- C.O.A.

- Comando Stazione Carabinieri Serravalle di Chienti.

- Polizia Locale.

Ciascuno per le rispettive competenze.

- Che il Comando Polizia Locale è incaricato rispettivamente della notificazione e della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;

- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge

- Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge

INDIVIDUA

Ai sensi della L. 241/90 quale Responsabile del procedimento il Geom. Marco Piccioni dell'Ufficio Tecnico Comunale e che gli atti del presente provvedimento sono disponibili presso la sede del Centro Operativo Comunale di Muccia.

RENDE NOTO

Che contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

– Ricorso al Prefetto entro 30 gg. ovvero

– Ricorso al T.A.R. entro 60 gg, ovvero

– Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

Termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Casa Comunale, li 30/05/17

IL SINDACO
Mario Baroni

